

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 98 del 2009, proposto da:
Ivana Kos, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Barzazi, Giovanni
Borgna, con domicilio eletto presso Giovanni Borgna Avv. in Trieste, via
S.Nicolo' 21;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Trieste, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza
Dalmazia 3; U.T.G. - Prefettura di Trieste;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 469 della Questura di Trieste di rifiuto del rinnovo del
permesso di soggiorno per studio alla ricorrente..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott.
Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In data 23.7.2008 la sig.ra Ivana K, cittadina croata, iscritta al corso
triennale di laurea in della Facoltà di dell'Università di Trieste,
chiedeva alla Questore di Trieste il rinnovo del permesso di soggiorno

per motivi di studio, rilasciato in base all'art. 5, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998, che sarebbe scaduto il 26.7.2008.

La domanda risultava, però, incompleta della documentazione relativa alla dimostrazione degli esami di profitto superati e della copertura per le spese sanitarie: per queste ragioni venivano trasmesse in data 17.9.2008, 30.9.2008 e 5.11.2008 tre distinte comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della sua richiesta, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

Queste comunicazioni non potevano però essere recapitate per irreperibilità della K.

Come chiarito nel ricorso, quest'ultima si allontanava dal territorio nazionale nei mesi di ottobre e novembre 2008 per motivi di salute; dal novembre 2008 trasferiva la sua abitazione, sempre a Trieste,.

In data 26.11.2008 il Questore di Trieste emetteva il gravato decreto Cat. A12/2008 Uff. Immigraz. 2^a Sez.ne Decr. n. 469 di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con invito, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 394 del 1999 a lasciare il territorio nazionale.

A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto tre mezzi.

Con il primo la K assume di aver diritto al rinnovo del titolo di soggiorno, in quanto ricorrono tutte le condizioni di legge: regolare iscrizione universitaria, possesso di adeguati mezzi di sostentamento e di una stabile dimora, nonché di un idoneo contratto di assicurazione contro le malattie.

La K lamenta che - in assenza di un termine legislativamente imposto per una eventuale integrazione dell'istruttoria - l'Autorità procedente, prima di adottare la gravata determinazione - di per sé manchevole di un congruo apparato giustificativo - avrebbe dovuto diffidarla a completare la documentazione carente.

Il secondo motivo è incentrato sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, posto che per ragioni indipendenti dalla volontà della interessata, e, segnatamente, per motivi di salute, che la avevano indotta - come si è visto - ad allontanarsi dal territorio nazionale, la comunicazione dei motivi ostativi non era andata a buon fine per due volte.

Queste comunicazioni - si duole l'istante - sarebbero dovute avvenire, in realtà, personalmente "a mani", a mente dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 1° agosto 1999, n. 394, in modo da consentirle di replicare alla Questura.

Con il terzo ed ultimo mezzo la K lamenta che la espulsione dal territorio nazionale sia stata disposta nei suoi confronti per una ragione - il mancato rinnovo del permesso di soggiorno - che non figura

tra le ragioni previste dalla legge, e, segnatamente, dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Si è costituito in giudizio l'intimato Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

Quest'ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella camera di consiglio del 25.2. 2009.

Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi.

Conviene prendere le mosse dal provvedimento impugnato.

Esso è del seguente testuale tenore:

"II Questore Della Provincia Di Trieste

Cat. A.12/2008 Uff. immigraz. 2^Sez.ne Decr. N.

ESAMINATI gli atti d'ufficio dai quali risulta che la cittadina croata K Ivana nata il a Pola (HR), in possesso di passaporto ordinario n° rilasciato dalle autorità croate il 12.6.2007, valido sino, ha presentato a questo Ufficio Immigrazione istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;

PRESO ATTO che:

> K Ivana risulta essere titolare del permesso di soggiorno n° rilasciato per motivi di studio, in quanto iscritta alla facoltà di Scienze della formazione presso l'Università di Trieste e scaduto di validità il;

CONSIDERATO che:

> il , K Ivana presentava istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, omettendo di allegare prova dell'avvenuta stipula di assicurazione sanitaria per studenti, attestazione relativa agli ultimi esami sostenuti, documentazione comprovante l'iscrizione all'A.A. in corso, nonché dimostrazione dei mezzi di sostentamento posseduti;

ACCERTATO che:

> il titolo di soggiorno per motivi di studio è subordinato alla reale iscrizione all'istituto formativo ed all'effettivo profitto annuale che, nel caso di specie, consta in almeno due prove d'esame sostenute con successo;

> gli studenti universitari stranieri durante il periodo di soggiorno sul T.N. hanno l'obbligo di dimostrare all'Autorità amministrativa, oltre che di essere iscritti al corso formativo, anche di possedere adeguati mezzi

di sostentamento, nonché di essere coperti da idoneo contratto assicurativo;

> K I non ha fornito documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra, oltre a non essersi presentata agli appuntamenti fissati anche per il fotosegnalamento e l'identificazione;

CONSIDERATO che:

> per i motivi di cui sopra alla sig.ra K I sono stati inviati due avvisi di inizio del procedimento amministrativo di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di "Studio" ex articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n°241, avvisi regolarmente notificati in data 15/10/2008 dove risultava "sconosciuto" e 20/11/2008 dove risultava "irreperibile" agli indirizzi forniti dalla stessa KOS Ivana;

PRESO ATTO che:

a tutt'oggi K I non si è presentata presso questi Uffici e non ha fatto pervenire alcun documento giustificativo né ha chiesto audizione;

LETTI:

> l'articolo 5 del D.Lgs. 286/98;

gli articoli 12 (comma 1 e 2) ed in particolare l'art. 46/4° co. del D.P.R. 394/99;

DECRETA

il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per studio a K I in premessa generalizzata.

INVITA l'interessata, ai sensi dell'articolo 12 (comma 2) D.P.R. 394/99, a presentarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto al posto di Polizia di Frontiera terrestre/marittima/aerea di Trieste/Rabuiese per lasciare volontariamente il territorio nazionale. In caso di non ottemperanza si procederà ai sensi dell'articolo 13 (comma 2) D.Lgs. 286/98, con l'emissione del decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale.

[.....]"

Va, innanzitutto, stabilito che, contrariamente a quanto opina l'istante, l'atto impugnato ha rispettato il principio, che ha ora trovato una puntuale codificazione nell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui tutti i provvedimenti amministrativi, e, in specie, quelli sfavorevoli agli interessi dei privati, devono essere sorretti da adeguata motivazione, sì che emerga l'iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto l'autorità agente ad adottare il provvedimento, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria (Cfr., ex pluribus, T.A.R. Campania, 22 febbraio 2003, n. 1294; T.A.R.

Lombardia, 14 marzo 2003, n. 455; T.A.R. Puglia, Lecce, 7 marzo 2003, n. 738; Cons. Stato, V Sez., 3 aprile 2000, n. 1904; IV Sez., 22 giugno 2000, n. 3508).

Ciò posto, come risulta dall'impugnato decreto, le due comunicazioni dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 erano state inviate dalla Questura agli indirizzi forniti dalla interessata: indirizzi presso i quali quest'ultima risultava, però, "sconosciuta" e, rispettivamente, "irreperibile".

Pertanto, non è revocabile in dubbio che la Questura abbia, del tutto ineccepibilmente, attivato per due volte la procedura di cui al ripetuto art. 10-bis e che non fosse tenuta ad assumere ulteriori iniziative (come la diffida di cui parla la ricorrente) dirette al medesimo scopo.

Malgrado il carattere assorbente delle considerazioni testè svolte, è a dire - per completezza - che il termine per un'eventuale integrazione documentale e, quindi, per la conclusione del procedimento non può, chiaramente, essere rimessa alla discrezionalità del richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno: il procedimento è iniziato da quest'ultimo sulla base della documentazione allegata all'uopo ed è concluso una volta esaurito (in positivo o in negativo per il medesimo richiedente) l'iter procedimentale previsto dalla legge.

Nella fattispecie, non solo la K "non ha fornito documentazione comprovante il possesso dei requisiti", ma - come si è visto - non si è "presentata agli appuntamenti fissati anche per il fotosegnalamento e l'identificazione", né, tampoco, "ha chiesto audizione".

Questo comportamento inerte e la mancata comunicazione dell'indirizzo idoneo al recapito della corrispondenza non può essere addebitato, ovviamente, alla Autorità procedente, la quale - ripetesì - si è attenuta scrupolosamente al vigente quadro normativo in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Quanto alla lamentata mancata effettuazione della notifica "a mani" delle comunicazioni dei motivi ostativi, il Collegio osserva che l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, richiamato dalla istante, riguarda la notifica dei provvedimenti di espulsione concernenti gli stranieri indicati dalla norma: tra questi provvedimenti non rientrano le comunicazioni previste dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, né è possibile ritenere che l'art. 3, comma 2 sia stato integrato surrettiziamente dall'art. 10-bis.

In ogni caso, va detto che la comunicazione di cui all'art. 10-bis è stata effettuata secondo una delle due possibilità ("mediante consegna a mani proprie o notificazione").contemplate dall'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 394/1999 per i casi (tra l'altro) dei provvedimenti di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno.

Da ultimo, il Collegio rileva che l'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 prevede che il Questore concede allo straniero un termine non

inferiore ai quindici giorni lavorativi per abbandonare l'Italia nei casi in cui abbia rifiutato, come accaduto nel caso di specie, il rilascio del permesso di soggiorno.

La disposizione in parola dispone che:

“12. Rifiuto del permesso di soggiorno.

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico”.

Nessun pregio riveste, pertanto, il richiamo attoreo all'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 286/1998, che così recita:

“2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”.

In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio, sussistendone le giuste ragioni, possono venire compensate nella loro integralità.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo

rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO